



ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE

www.famglienumerose.org - Cod. Fisc. 98116590179

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129

Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via XXI^a, 1 - 25126 Brescia (BS)

Segreteria operativa: Via Corsica, 165 - 25125 Brescia (BS) lun-gio h. 09-13/14-18

tel. 0302294033 fax 0302294025 segreteria@famglienumerose.org

Banca Popolare Etica filiale di Brescia IBAN: IT91050181120000000114162
Conto Corrente Postale 80583131 intestato Ass.naz. Famiglie numerose.

Sede Provinciale di Trento: Via Pasubio, 56 - 38068 Rovereto

Tel. 340 2666131 - e-mail: trento@famglienumerose.org

Trento, 20 maggio 2014

Audizione dell'Associazione nazionale famiglie numerose presso la IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Breve presentazione dell'associazione.

L'Associazione Nazionale Famiglie Numerose è un'associazione di promozione sociale. Nata nel 2004 al fine di promuovere l'importanza della famiglia, in special modo di quella numerosa, per il futuro del nostro paese che attualmente detiene il triste primato Europeo del minor numero di figli per donna. Opera su tutto il territorio nazionale e che conta attualmente oltre 16 mila famiglie, che nel nostro caso significano quasi 100.000 persone.

CONSIDERAZIONI SUL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2-351 ED 11:

“Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità”

Egredi Signori Consiglieri,

si ringrazia anzitutto per l'opportunità data all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose di fornire un proprio giudizio sul tema in discussione.

E' necessario premettere, ai fini di un'analisi del testo del DDL, che la fluidità dell'ordinamento, eccessiva al punto che alcuni commentatori iniziano a formulare il concetto di liquidità del sistema giuridico vigente, nonché la stratificazione dei diversi livelli di normazione: nazionale, locale, comunitaria, internazionale, creano, in vari settori, un inestricabile nodo di competenze e di interazioni fra le diverse materie giuridiche.

Ciò comporta, non di rado, un inevitabile ampliamento dei margini di discussione su quali siano le conclusioni più congrue in ordine ad una data interpretazione giuridica.

L'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, al fine di fornire le proprie considerazioni con cognizione di causa, ha dunque ritenuto pregiudiziale valutare in estrema sintesi, avvalendosi dell'apporto di alcuni giuristi, le linee essenziali del diritto di famiglia vigente, in consonanza con lo scopo associativo che giustifica la presente audizione.

E' infatti evidente quale sia la connessione fra l'istituto della famiglia e la proposta oggi in esame.

Entrando dunque immediatamente in argomento, si osserva che l'essenza del disegno di legge, a dispetto di un titolo che suggerisce solamente lo scopo di attuare un contrasto nei riguardi delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, ha in effetti una portata molto più vasta di quanto potrebbe apparire dal titolo stesso.

Senza pretesa alcuna di completezza, si vedano a titolo esemplificativo gli artt. 1, 2, 3 c. 2; 5, 7, 9, da cui emerge la chiara volontà di attuare la promozione della cultura di genere, la sensibilizzazione sul pluralismo dell'orientamento sessuale, la relativa informazione, l'educazione alla sessualità, là dove la tipologia di sessualità che costituisce oggetto di promozione ed educazione è per l'appunto quella che emerge ad ogni passo nel DDL in questione, ecc..

Si prevede cioè che il sistema provinciale, la Provincia come Ente pubblico, promuova e diffonda orientamenti di unione sessuale alternativa, attuando un'educazione sessuale improntata, fra l'altro, ai modelli omosessuale, transessuale, bisessuale e transgender (art. 2).

E' dunque necessario, anzitutto, lo si ribadisce, sgomberare il campo da equivoci: si rivelerebbe infatti una finzione strumentale fare conto che questi profili normativi non siano da annoverarsi fra i capisaldi del disegno di legge.

Più che un concetto **negativo** (non discriminare), assume dunque peso determinante un concetto positivo: **educare giovani e meno giovani**, promuovere presso queste persone tali peculiari modelli di sessualità.

In particolare, non si può negare che la promozione, segnatamente presso le scuole (con ragazzi, cioè, in fase di sviluppo fisico, intellettuale, morale), e l'educazione ad una molteplicità di orientamenti sessuali, equivalgono alla promozione di un modello etico e delle relative conseguenze, anzitutto con riguardo ad una concezione di unione che è alternativa - e questo è il punto - a quella contemplata come preminente dall'ordinamento (v. art. 5).

Sarebbe mistificante asserire il contrario.

Il recente caso della levata di scudi di numerosi genitori di studenti modenesi contro le lezioni sessuali dell'ex-parlamentare Vladimir Luxuria, fornisce la cifra di quanto possa essere percepito come strumentale (ed essere, tout court, strumentale) un concetto di "apertura" che veicola invero un messaggio, appunto, sociale, etico, giuridico enormemente più ampio del problema della non-discriminazione.

Non è dunque quest'ultimo il punto critico.

Senza infingimenti, infatti, altro è educare i ragazzi, ed in ogni caso anche gli adulti, ad impostare in maniera non violenta, non ingiuriosa, secondo criteri di rispetto i rapporti con i propri interlocutori: insegnamento, questo, doveroso ed idoneo ad incidere in profondità, a tutto tondo, per la stessa natura razionale dell'uomo: si tratta cioè di cogliere il concetto, l'idea di rispetto, in cui sono ricomprese le varie declinazioni concrete dell'insegnamento stesso.

Altro è imporre come realtà locale, e soprattutto come sistema scolastico locale, in nome della non-discriminazione, un'educazione omosessuale, transessuale, ecc..

Vi sono, è vero, ampi campi dell'educazione in cui la docenza si può e si deve attuare in stretta connessione con la concretezza delle cose.

E' di contro scontato che esistono argomenti la cui problematicità, intimità, delicatezza, non consente - a nostro avviso - alla scuola, e più in generale all'Ente pubblico, di assumere una funzione che eufemisticamente si potrebbe definire paternalistica, se di paternalismo si vuole parlare con riguardo a modelli sessuali che di regola si pongono in contrasto con il concetto stesso di paternità.

Oltretutto, doverosamente estendendo l'ottica di questa proposta di legge, ci si dovrebbe chiedere se abbia senso adottare una normativa anche contro le discriminazioni, poniamo, nei riguardi degli obesi e comunque dei portatori di un qualsivoglia difetto fisico.

Trattasi, in effetti, di discriminazioni che non di rado presentano risvolti gravi: di discriminazioni radicatissime, di assoluto rilievo statistico e sociale, al punto che tutti nella vita le abbiamo più volte, direttamente ed indirettamente, sperimentate.

In quante vicende umane la burla, la discriminazione per questo o quel difetto hanno inciso, persino in maniera decisiva, sulle vite dei relativi destinatari?

E quante volte si è legiferato per impedire che tutto ciò accadesse?

Quante volte si è agito, a livello giuridico, per bandire, ad es., l'idea della superiorità - sistematicamente proposta ad ogni livello - della tipologia di donna filiforme (quasi anoressica) e di uomo fisicamente prestante che endemicamente nevrologizzano la società, discriminando la persona comune?

Si rimette a chi ascolta, la risposta a questi interrogativi.

Tornando a noi: altro, si diceva, è ragionare in termini di educazione e di rispetto per gli altri, e concordare appieno sul fatto che non si possano compiere atti illeciti nei riguardi di una persona a causa della sua diversità (si parla di atti illeciti, perché omofobia e discriminazione sono concetti sociologici troppo vaghi e pericolosamente strumentalizzabili: si pensi al caso Barilla); altro, di contro, è sponsorizzare in termini indefiniti ed indiscriminati una varietà di orientamenti sessuali.

Tanto più se si considera, con peculiare riguardo ai ragazzi destinatari di questa forma di educazione sessuale, che, come si accennava, stiamo parlando di persone in fase di sviluppo, persone a cui effettiva tutela non può prescindere dalla centralità, anche educativa, della famiglia.

Date le sue implicazioni morali, infatti, riteniamo che questa delicata materia vada letta alla luce di una nozione, vigente, di Stato (**tendenzialmente**) liberale, evitando di conseguenza derive da Stato etico (Ente pubblico locale etico, in questo caso).

E' doveroso, in questo senso, chiedersi se su un piano giuridico, e comunque anche pre-giuridico, entrare così in profondità in questi temi non equivalga a svilire, sino a negarlo, l'istituto della famiglia in quanto tale.

Il DDL scavalca infatti senz'altro la famiglia e l'etica famigliare, trasformando un orientamento oggettivamente controverso in un assioma educativo.

E' corretta una simile impostazione, o piuttosto questa scelta si risolve nell'imposizione, assistita dalla forza del diritto, di un modello etico?

Il disegno di legge, in definitiva, assume la veste di una disciplina giuridica contro le discriminazioni (titolo del DDL); in concreto, costituisce invero una normativa finalizzata a promuovere modelli sessuali alternativi a quello familiare e ad educare in questo senso.

I termini promuovere ed educare, pur suffragati dalle terminologie affini sopra brevemente richiamate, sono i più chiari e colgono l'essenza della questione senza troppe perifrasi: l'Ente pubblico dà impulso a..., educa ad una molteplicità di orientamenti sessuali.

E' dunque chiaro quale sia il vulnus che questa proposta porta all'istituto della famiglia tradizionale.

Vero è che al momento la funzione giuridica innovativa del DDL sarebbe solo parziale, atteso che certamente la PAT non può modificare il codice civile.

E' altresì chiaro che la consequenziale declinazione di questi principi implica il riconoscimento giuridico di modelli alternativi di unione: omo, trans, queer, realtà miste, e - perché no - plurilaterali, cioè unioni sessuali fra più di due persone, ecc..

E se questa conclusione dovesse apparire eccessiva, si obietta di contro che l'art. 2, c. 1, lett. b) del DDL è chiaro sul punto, ricordando che per: "orientamento sessuale" (si intende): la direzione dell'attrazione affettiva e sessuale verso altre persone, che può essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale", con ciò optando per il principio della "porta aperta" ad ogni opzione sessuale, senza limitazioni, neppure numeriche: certamente, infatti, il bisessuale ha diritto ad un rapporto con almeno due persone di sesso diverso, così ponendosi al centro di un rapporto trilaterale (e perché non più di due?).

Ebbene, se sin qui si è solo accennato, dandolo per scontato, al quadro giuridico di riferimento, si impone ora una breve ricostruzione del punto di vista dell'ordinamento costituito rispetto agli orientamenti sessuali.

Non si può infatti rinunciare, risalendo al vertice del sistema normativo italiano, alla considerazione che l'art. 29 della Costituzione esprime un'opzione inequivocabile per la famiglia fondata sul matrimonio, nel solco peraltro di una tradizione giuridica pre-cristiana, e più precisamente pagana, nient'affatto omofoba.

Quella tradizione ha valorizzato, nel diritto, l'orientamento sessuale intrinseco al matrimonio, inteso come istituto su cui, in un certo qual senso, si fonda la stessa società: seminarium Rei publicae, semenzaio della Repubblica, come ci ricorda la nota definizione ciceroniana.

Il consorzio umano non può cioè affrancarsi - al di là di ricostruzioni che corrispondono a desideri, ad aspirazioni, ma non alla realtà delle cose - dall'istituto della famiglia: anzitutto dalla famiglia in senso stretto.

E la famiglia, lo si ripete, è intrinsecamente fondata su un modello sessuale (uomo/donna) ineludibile.

Con riguardo poi ai vincoli di fatto (figli di genitori e genitori legati da rapporti di fatto), si osserva che anche in tali casi non si può comunque rinunciare ad un ben preciso orientamento sessuale.

Le persone che il DDL in esame intende sottoporre ad un'educazione sessuale alternativa e forzata, infatti, anche se non provengono da una famiglia che sia giuridicamente tale, nascono in un contesto in cui il diritto vigente deve, giocoforza, parlare di maternità di paternità, di genitorialità, di rapporto fra genitori, fra genitori e figli, ecc., riconoscendo pure in tal caso - per la forza oggettiva delle cose, si soggiunge - che all'orientamento sessuale tradizionale sono legate conseguenze fisiche, individuali, sociali, status giuridici, benefici economici, ecc., che renderebbero insensato e velleitario il tentativo di equiparare l'orientamento sessuale dominante alle (quanto mai variegata) ipotesi di orientamenti sessuali alternativi.

Il mondo romano - che, si ripete, non è sospetto di omofobia - individuava nel vincolo matrimoniale una "divini et humani iuris communicatio", una partecipazione di diritto divino ed umano.

Un vincolo, cioè, giuridico e metagiuridico al contempo.

Che comunque si acceda, o meno, ad una visione religiosa del matrimonio, resta in ogni caso evidente la ragione per cui l'istituto matrimoniale (anche il solo vincolo giuridico) fornisce garanzie di capitale valore sociale.

Il matrimonio, inteso come rapporto tendenzialmente stabile, fondato su un modello sessuale tradizionale, in cui i genitori si assumono ben precise responsabilità, crea infatti quel nucleo di base che la stessa Costituzione definisce "società naturale" e che nella sistematica costituzionale rappresenta il primo articolo (il primo, si ripete) del Titolo II della Parte I, rubricato "Rapporti etico-sociali" (v. art. 29 cit).

La famiglia è cioè individuata dall'ordinamento come pietra angolare dei rapporti etico-sociali.

Per la precisione, i primi tre articoli del Titolo II stesso (tre articoli su sei), sono dedicati a famiglia, genitori e figli (ovviamente) anche nati al di fuori del matrimonio; l'ultimo articolo, poi, del medesimo titolo, il 34, contempla nuovamente la famiglia.

Con ciò si riconosce dunque che all'orientamento sessuale tradizionale - anche extramatrimoniale - è riconnessa una ben meditata rilevanza gerarchica, a livello ordinamentale.

I modelli sessuali alternativi non sono cioè equiparabili al modello genitoriale.

A nostro giudizio non sembra dunque congruo farli assurgere a contro-modello educativo provinciale.

Se poi si deve ammettere che le illogicità sono intrinseche ad ogni sistema giuridico e sociale, è al contempo indubbio che l'interprete, in questo caso il legislatore provinciale, sia chiamato a dare una lettura coerente: sia del sistema, sia della natura delle cose.

Il che equivale a non forzare l'ordinamento attraverso un'equiparazione coatta, e cioè attuata con legge, dei vari orientamenti sessuali, o se vogliamo - si consenta la metafora - attraverso l'equiparazione del giorno e della notte.

Se infatti le legge equiparasse giorno e notte, che sono realtà oggettivamente diverse, un simile stravolgimento non sarebbe privo di gravi conseguenze.

Riteniamo, in altri termini, che il diritto positivo debba accettare di avere dei limiti.

Quando pertanto si invoca la necessità di garantire la **non-discriminazione** di omosessualità per ragioni di orientamento sessuale, non è corretto prescindere dal fatto che le norme di settore si limitano ad individuare una latissima linea di principio.

Nonostante la cupa nomea che si è creata attorno a questo concetto, infatti, etimologicamente discriminare significa solamente distinguere.

Abbiamo visto che l'ordinamento distingue e deve distinguere.

Rovesciando il ragionamento, il concetto è ancora più chiaro: l'attributo: "indiscriminato" è infatti sinonimo di scriteriato.

In altri termini, impostando il ragionamento su una base razionale, anziché emotiva, si tratta di comprendere quando la discriminazione divenga un disvalore e quando invece sia lecita.

Sarebbe arduo asserire che la discriminazione giuridica a favore dell'unione sessuale tradizionale, sopra ampiamente illustrata, rappresenti un disvalore.

Utilizzare pertanto una linea di principio del tutto generica (la non discriminazione) come grimaldello per giungere agli esiti qui sinteticamente individuati, a partire dallo scardinamento dell'impianto dei rapporti etico-sociali contemplati dalla Costituzione, appare eccessivo, contraddittorio, anti-giuridico.

Ad oggi, il sistema giuridico imperniato sull'orientamento sessuale tradizionale resta pur sempre del tutto preminente (si ignora per quanto tempo ancora, questo è vero) rispetto ad ipotesi alternative.

L'equiparazione dei vari orientamenti sessuali rappresenta dunque un nucleo corrosivo che contiene in sé il radicale sovvertimento del diritto di famiglia vigente.

Per la proprietà transitiva, infatti, porre su un piano paritario tutti gli orientamenti sessuali equivale a misconoscere la differenza valoriale del modello genitoriale rispetto tutti gli altri, per quanto variegati, modelli di rapporti sessuali ipotizzabili.

Il che mina alla sua base, se è corretto quanto riferiva Cicerone e quanto emerge dalla (a tutt'oggi vigente) legislazione nazionale di settore, un istituto di diritto naturale e diritto civile che è il primo fondamento naturale (etico-sociale) della Res Publica.

Non è questo un punto di vista giuridico che si possa condividere nella prospettiva di un'associazione di famiglie; un'associazione (volendo e dovendo proporre anche un ideale politico e sociale), che opera in una terra, il Trentino, l'Italia, i cui radicati valori sono ben lontani dai modelli di unione di cui la proposta in esame si fa portatrice.

Associazione Nazionale Famiglie Numerose
Coordinatori provinciali
Martina e Luca De Fanti